

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

L'anno duemilatredici, il giorno del mese di, in Napoli,
presso la sede dell'ABC – Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale,
già A.R.I.N. - Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A., tra: l'Azienda ABC
Napoli (P.I. e C.F. 07679350632), in prosieguo denominata Azienda o ABC,
in persona del nato a
..... il, domiciliato per la carica
presso la sede legale dell'Azienda, in Napoli, alla Via Argine n. 929,
da una parte

E

l'Impresa (C.F. P.I.),
con sede legale in, alla, in
prosieguo denominata semplicemente Impresa o appaltatore, nella persona
del legale rappresentante sig., nato a, il giorno
....., domiciliato per la carica presso la sede legale
dell'Impresa,

dall'altra parte

PREMESSO CHE

- l'Azienda ha indetto una procedura aperta, il cui bando di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I. V Serie Speciale n. del, per l'affidamento del servizio di noleggio e lavaggio degli indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente di abc Napoli - CIG 5157770672;
- l'importo complessivo dell'appalto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza (*interni e da interferenza*), è stato determinato in

€ 390.000,00 (euro trecentonovantamila/00), al netto di IVA, per un contratto della durata di n. 3 (tre) anni decorrenti dalla data di formale consegna delle attività;

- la procedura di gara è stata esperita nei giorni e, come si rileva dai relativi verbali, l'impresa ha offerto un ribasso del per un corrispondente importo onnicomprensivo annuale per l'espletamento del servizio pari ad € (euro) di cui € per oneri per la sicurezza interni;
- l'Impresa risultata aggiudicataria provvisoria ha documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare di gara;
- l'Impresa risulta disporre di capitali, macchinari e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione completa e sicura del servizio appaltato, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., art. 26 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e secondo quanto riportato nell'autocertificazione sottoscritta dall'Impresa in sede di gara;
- concluso il procedimento autorizzativo all'uopo espletato, l'Azienda ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore dell'Impresa.

Tanto premesso, si addiviene, tra le suindicate parti, alla stipula del presente contratto, regolato dai patti che seguono.

Art. 1 – Premessa

La narrativa che precede - come pure gli atti e i documenti ivi richiamati - costituisce patto ed è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – Oggetto del contratto

L'Azienda affida in appalto all'Impresa Società, che a mezzo del proprio legale rappresentante / procuratore speciale accetta, l'affidamento del servizio di noleggio e lavaggio degli indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente di abc Napoli.

ART. 3 – Documenti che fanno parte del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, incondizionata e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità stabiliti nei seguenti documenti:

- Capitolato Speciale di Appalto (costituito da Foglio delle Condizioni e Specifiche Tecniche, con allegati: Schede Indumenti e DPI; Specifiche di Salute e Sicurezza, D.U.V.R.I.);
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e suoi allegati;
- dichiarazioni rese dall'Impresa in sede di gara, tra cui il Modello Gamma;
- l'offerta dell'Impresa e relativo listino prezzi;
- verbali di gara.

Completano l'orientamento per l'esecuzione dell'appalto il Codice etico aziendale, la Politica integrata ARIN/ABC per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro e l'Informativa di accesso alle sedi aziendali.

I documenti sopra elencati si intendono quivi per integralmente ripetuti e trascritti e, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Il sig., quale legale rappresentante dell'Impresa, dichiara

pertanto di conoscere e di accettare i documenti sopra elencati e di aver preso visione e di avere piena conoscenza dello stato dei luoghi, delle caratteristiche tecniche del servizio che andrà ad eseguire e di tutte le condizioni e modalità, nessuna esclusa ed eccettuata, di espletamento del servizio stesso, nonché di ogni altra informazione desumibile dalla documentazione innanzi riportata e dagli elaborati alla stessa allegati. Egli dichiara altresì di essere pienamente consapevole dell'indispensabilità del rispetto, per l'intero corso del rapporto contrattuale, dei contenuti delle clausole sottoscritte nel modello Gamma allegato all'offerta presentata e dell'indispensabilità della sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara e che la violazione anche di una sola delle suddette clausole o la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

A tal fine, resta espressamente convenuto che l'Azienda ha facoltà di esercitare per l'intero corso del rapporto contrattuale i controlli e le verifiche che ritenga più opportuni, sia nei confronti dell'appaltatore sia presso Enti Pubblici o privati, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto e dichiarati in sede di gara.

Regoleranno, inoltre, il rapporto posto in essere con il presente contratto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti in quanto applicabili.

ART. 4 – Importo del contratto

L'importo contrattuale, determinatosi in esito ai risultati di gara, ammonta ad € (euro lettere), oltre I.V.A., di cui € (euro lettere) oltre I.V.A. per oneri di sicurezza interni.

La valutazione dei rischi da interferenza effettuata e la definizione delle relative misure da adottare ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'appaltatore, delle misure di prevenzione e protezione individuate; pertanto, l'importo dei costi della sicurezza da interferenza è stimato in € 3.600,00 (euro tremila seicento/00) per tutta la durata dell'appalto.

L'Azienda ha facoltà di variare in più o in meno l'importo contrattuale nei limiti di un quinto, senza che l'Impresa possa trarne motivo per accampare pretese e/o chiedere compensi ulteriori.

Le eventuali variazioni che potranno verificarsi nel corso dell'appalto, in difetto od in eccesso, rispetto ai quantitativi stabiliti dalle Specifiche Tecniche di cui al Capitolato Speciale di Appalto, saranno regolamentate e contabilizzate mediante l'utilizzo del listino prezzi, proposto dall'appaltatore ed approvato da parte di ABC, come stabilito all'articolo 6 del Foglio delle Condizioni di cui al predetto CSA.

Art. 5 – Invariabilità del corrispettivo

L'Impresa dichiara che l'offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo dell'appalto contrattualmente convenuto è remunerativo e si intende da essa Impresa accettato a seguito di uno studio approfondito dell'appalto in base a calcoli di propria convenienza, in quanto comprensivo di tutti gli obblighi oneri e rischi diretti e indiretti ad essa attribuiti dal presente contratto nonché dalle norme e dagli atti cui esso rinvia.

I prezzi contrattuali di cui al precedente articolo 4 sono intesi fermi e immutabili per tutta la durata contrattuale, fatti salvi gli eventuali

adeguamenti di legge. Non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, codice civile.

Art. 6 – Consegna delle attività – Durata del contratto

La consegna delle attività sarà effettuata dal Responsabile di contratto ABC con apposito verbale di consegna entro sette giorni, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del presente contratto.

Nel giorno fissato dall'Azienda e comunicato all'Impresa, questa dovrà inviare il proprio rappresentante qualificato per la firma del verbale di consegna.

Qualora il rappresentante dell'appaltatore non si presenti, verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l'ABC può decidere di procedere alla consegna d'ufficio, ovvero di risolvere il presente contratto ed in tale ipotesi l'Azienda bloccherà il deposito cauzionale, incamerandolo, a risarcimento dei danni, salvo l'eventuale maggior danno.

L'appalto avrà la durata di tre anni, ovvero 1095 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, trascorso detto termine, il contratto cesserà i suoi effetti senza bisogno di disdetta alcuna. A tal fine resta inteso che il potere di rappresentanza dell'Azienda in capo al responsabile di contratto è perentoriamente limitato all'ambito della scadenza naturale del contratto.

Art. 7 – Disciplina dell'esecuzione del servizio

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza professionale e a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione contrattuale elencata all'articolo 3 che precede, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi e

della qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini perseguiti dall'Azienda, nonché alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, il personale impiegato dall'appaltatore, in particolare:

- non opererà sulle apparecchiature, né avvierà i sistemi – se spenti – o accederà ai programmi, né aprirà armadi e cassette, se non per motivi pertinenti e strettamente necessari all'adempimento degli obblighi contrattuali;
- in ogni caso, non consulterà archivi, sia cartacei, sia automatizzati, se ciò non è richiesto per l'esecuzione del contratto;
- userà ogni cautela opportuna ad evitare la dispersione, la distruzione o la perdita di dati personali, custoditi presso ABC, qualsiasi sia il supporto di registrazione;
- non effettuerà alcuna operazione che consenta l'accesso indebito ai dati personali custoditi presso ABC;
- comunque, non conserverà né trasferirà all'esterno (a mezzo posta, fax, telefax, posta elettronica o altro) – senza preventiva autorizzazione di ABC – alcun dato personale attraverso:
 - registrazione di archivi o dati su supporti di qualsiasi natura;
 - copia di documenti attraverso qualsiasi strumento idoneo;
- richiederà l'autorizzazione di ABC, qualora, per lo svolgimento dell'attività oggetto della prestazione, abbia bisogno di svolgere attività sui dati personali;

- avvertirà di qualsiasi evento che, nel dare esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver causato danni ai supporti dei dati o ai relativi contenitori.

Art. 8 – Penali

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi prescritti per l'esecuzione del servizio saranno applicate le penali previste all'articolo 8 del Foglio delle Condizioni, costituente la prima parte del Capitolato Speciale di Appalto, salvo il diritto dell'ABC al risarcimento del maggior danno.

Alla riscossione della penale e al rimborso delle maggiori spese si procederà mediante trattenuta sulle fatture in attesa di pagamento e con deduzione del conto finale ovvero, in caso di crediti insufficienti allo scopo, mediante escussione della fideiussione di cui all'art. 11, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

La misura complessiva delle penali comminate non può superare il 10% dell'importo complessivo del contratto. Nell'ipotesi di un ammontare delle penali superiore al 10% dell'importo del contratto, l'Azienda si riserva di risolvere quest'ultimo per grave inadempimento, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 9 - Responsabile del servizio e Referente per conto dell'Impresa – Responsabile del Procedimento e di contratto per conto dell'Azienda

L'appaltatore indica che, per conto dell'Impresa, assumerà la responsabilità del servizio oggetto del presente contratto, il Sig. e che sarà referente per l'Azienda il sig., che resta il soggetto esclusivo cui l'Azienda stessa si rivolgerà per ogni problematica connessa alla gestione e alla esecuzione delle attività previste nel presente contratto.

Per conto dell'Azienda, il Responsabile del Procedimento è
....., il responsabile di contratto è

Art. 10 – Modalità di pagamento

Non è dovuta alcuna anticipazione. I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile. La relativa fattura potrà essere inviata all'Azienda previo benestare del Responsabile del Contratto dell'ABC e il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell'Azienda della regolarità del DURC dell'appaltatore. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell'Azienda, senza diritto per l'appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato D.U.R.C.) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità.

Il sig., nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l'utilizzo del conto corrente identificato dal n.
..... accesso presso
....., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii. che il sig
..... dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute.

Eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente contratto saranno disciplinate ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Art. 11 – Cauzione definitiva

L'Impresa ha costituito cauzione definitiva a copertura del mancato od

inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a mezzo di, emessa da, in data, fino alla concorrenza dell'importo di €(lettere/00).

Detta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'importo garantito, secondo le modalità indicate nel citato art. 113. L'ammontare residuo sarà svincolato a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o, in mancanza, allo scadere del dodicesimo mese successivo all'ultimazione delle attività, sempre che non sussistano cause ostative al suo svincolo.

Qualora la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, l'Azienda potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della medesima. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 12 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'Impresa assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l'Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa.

È obbligo dell'Impresa adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi, sia negli spazi esterni sia nell'ambito degli edifici. L'Impresa sarà responsabile

penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell'esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'Impresa dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l'Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo. Ai fini di cui al presente articolo, l'Impresa ha stipulato polizza di assicurazione n. emessa dain data, a copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

Art. 13 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Impresa si impegna a compiere le attività oggetto del presente contratto con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l'organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall'Impresa e/o comunque impiegato nell'esecuzione dell'appalto spetta in via esclusiva a quest'ultima, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell'ABC.

È fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all'ABC.

L'Impresa ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le

norme di legge e di regolamento. L'Impresa è obbligata ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà previste per i lavoratori dipendenti dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa per l'esecuzione del servizio e procede, nel caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della cauzione di cui al precedente articolo 11).

L'appaltatore si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto e a consentire in ogni momento l'accesso alla documentazione contabile del lavoro da parte del personale dell'Azienda all'uopo incaricato. L'inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell'Azienda, l'automatica risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 14 – Sicurezza e salute dei lavoratori

L'Impresa dichiara che l'ABC ha fornito le Specifiche di Salute e Sicurezza, comprensive del DUVRI, come allegate al presente contratto di cui sono parte integrante e sostanziale, contenenti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e/o da adottare in relazione alla propria attività.

L'ABC assicura, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la propria cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente contratto. Inoltre, al fine di attuare il necessario coordinamento circa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, l'ABC e l'Impresa potranno in essere periodiche reciproche informative in materia, anche al fine di eliminare, qualora ricorra l'ipotesi, rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio complessivo.

L'Impresa si obbliga a dare puntuale attuazione alle prescrizioni contenute nelle suddette Specifiche di Salute e Sicurezza ed altresì alle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di mutamento normativo od a seguito di quanto disposto dal responsabile per la sicurezza.

L'appaltatore assume l'impegno di assolvere correttamente a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti applicabili nel caso di specie per quanto concerne la sicurezza dei propri dipendenti e le condizioni di igiene del lavoro. In proposito l'appaltatore si assume sin d'ora l'intera ed esclusiva responsabilità in merito. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme per la

prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, come previsto dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante dell'Impresa, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che tutte le attrezzature, macchine, utensili, materiali e quant'altro utilizzerà nello svolgimento dell'appalto rispondono pienamente a tutte le norme di legge in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Impresa solleva, dunque, da ogni onere e responsabilità l'ABC per quanto riguarda la materia oggetto del presente articolo.

In caso di mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e/o di violazione da parte dell'Impresa di quanto previsto nelle Specifiche di Salute e Sicurezza, accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda, quest'ultima ha facoltà di ordinare la immediata sospensione delle prestazioni e di intimare all'Impresa di provvedere, entro un termine perentorio, alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora l'Impresa non ottemperi entro il termine previsto, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 15 – Cessione e Subappalto

E' vietata la cessione totale e parziale del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda.

Il subappalto è consentito nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il contratto di subappalto deve indicare, a pena di nullità, i costi per la sicurezza inerenti le attività oggetto di subappalto, che non possono essere

soggetti a ribasso.

L'appaltatore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica e professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e deve promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione delle attività oggetto del subappalto. Qualora si verificassero carenze e gravi inadempienze nell'esecuzione delle stesse, l'appaltatore resta responsabile in ordine alle verifiche poste a suo carico.

Art. 16 – Regolare Esecuzione

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni o, comunque, a seguito della scadenza del termine di cui all'articolo 3 che precede, il responsabile del contratto effettua i necessari accertamenti e attesta l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Non oltre novanta giorni dalla ultimazione delle prestazioni si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del contratto e confermata dal responsabile del procedimento, che contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'appaltatore, il nominativo del direttore dell'esecuzione (responsabile di contratto), il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore; la certificazione regolare esecuzione (qualora risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali). È fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi, difetti e/o responsabilità non verificabili o conoscibili in sede di certificazione di

regolare esecuzione.

Art. 17 – Risoluzione del contratto

Le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile (art. 1453 e ss.). Le parti convengono inoltre, quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., che il contratto potrà essere dichiarato risolto dall'Azienda, oltre che nelle ipotesi già previste dal CSA ed in altri articoli del presente contratto, nei seguenti ulteriori casi:

- a. inadempimento alle disposizioni del Responsabile di contratto riguardo ai tempi di esecuzione o in caso di mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide comminate dallo stesso, nei termini previsti dagli stessi provvedimenti;
- b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c. inadempienza agli obblighi contributivi e previdenziali relativi ai propri dipendenti;
- d. mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori da parte dell'Impresa, accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda;
- e. in caso di gravi o ripetute violazioni di quanto previsto nelle Specifiche di Salute e Sicurezza da parte dell'Impresa, accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda;
- f. qualora dovessero pervenire comunicazioni da parte delle Prefetture U.T.G. inerenti la sussistenza sul conto dell'Impresa di informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98;
- g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell'attività;

- h. perdita da parte dell'Impresa anche di uno soltanto dei requisiti generali o speciali prescritti per l'esecuzione del servizio e dichiarati in sede di gara;
- i. nei casi di cui ai successivi articoli 23 e 24.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Azienda ha la facoltà di addebitare all'Impresa il maggior onere gravante sull'Azienda medesima per la stipula di un nuovo contratto di appalto salvo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 18 – Spese contrattuali

L'Impresa riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico all'ABC. L'I.V.A. è a carico di quest'ultima.

Art. 19 – Riferimenti a leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, si applicano leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici appalti.

Art. 20 – Domicilio

L'Impresa dichiara che per tutti gli atti relativi al presente appalto il proprio domicilio è

Art. 21 – Controversie

Salvo gli eventuali casi di deroga, contemplati dalle norme vigenti, tutte le controversie tra l'ABC e l'Impresa che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione come al termine del contratto, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno esaminate in via amministrativa e l'ABC medesima si

pronuncerà nel merito.

Qualora non risolte in via bonaria, per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

Art. 22 – Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

L'appaltatore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'Azienda e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto, osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. In particolare, l'appaltatore si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbliga a: **a)** eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice Privacy, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare; **b)** custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; **c)** assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; **d)** conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; **e)** utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla citata Legge; **f)** utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente

contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'appaltatore si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno i dati di un impegno di riservatezza dei dati stessi.

L'appaltatore si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

L'appaltatore si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy ed a fornire loro idonea formazione al riguardo.

I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In caso di istanza degli interessati che coinvolga l'operato dell'appaltatore, questi si obbliga a fornire all'Azienda le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex artt. 145, 146 e 154 del Codice Privacy.

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l'Azienda e l'appaltatore, si evidenzia che ciascuna delle parti nei confronti dell'altra riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento.

Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Testo Unico, che le informazioni raccolte presso l'Interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero.

La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto.

Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle parti richiamate nel presente contratto.

Art. 23 – CODICE ETICO E POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA DI ARIN/ABC

Il sig., nella qualità, dichiara di conoscere il Codice Etico adottato dall'Azienda e si impegna nei confronti di quest'ultima ad osservare le prescrizioni ed i valori in esso stabiliti. Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile. Il sig., nella qualità, dichiara di essere a conoscenza della la Politica per la qualità, l'ambiente, la salute e la

sicurezza, di condividerne i principi ispiratrici ed assicura il proprio impegno al rispetto e all'attuazione di detta Politica.

Art. 24 – Clausola finale

Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, l'appaltatore assume l'impegno di comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari, a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, ovvero ogni variazione del personale impiegato nell'appalto.

Napoli,

ABC

L'Impresa

Espressa approvazione di clausole ex art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente e specificamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

ABC

L'Impresa